

Rocca di Papa, le proposte del Comitato Pro-Casea

Venerdì 20 ottobre, presso il municipio di Rocca di Papa, si è tenuto l'incontro con gli altri amministratori del territorio sul tema acquisizione edineghi in sanatoria degli immobili riconosciuti come abusivi. Presenti oltre al Comitato Pro-Case e al Comune di Rocca di Papa anche le Amministrazioni Comunali di Lariano, Rocca Priora, Grottaferrata, Genzano di Roma, Ariccia, Frascati e Artena. Il Presidente Alessio Iadecola ha illustrato la proposta del Comitato Pro-Case: «Occorre, prima di entrare nello specifico dell'argomento oggetto della presente riunione, fare delle fondamentali considerazioni che sicuramente potranno aiutare il dibattito e le relative conclusioni che alla fine potranno essere fatte. Chi vi parla è un cittadino che ha sentito il dovere di raccogliere le istanze di altri cittadini e di tentare di suggerire una soluzione al problema che ha investito me e molti altri che come me che hanno avuto la sola colpa di costruirsi la casa in cui vivono insieme alla sua famiglia. E' vero, siamo cittadini che abbiamo commesso un abuso edilizio e per questo è previsto il procedimento penale per il reato commesso ma anche, oltre alla sanzione, l'ordine di demolizione di quanto edificato abusivamente. Ed è proprio sull'ultimo punto che si concentra la nostra preoccupazione e quindi lo stimolo o la necessità di affrontare l'argomento non solo con sterili proteste, ma anche con proposte concrete che non hanno la pretesa di rappresentare la soluzione ma che, questo sì, hanno la pretesa di stimolare gli organismi istituzionali a lavorare per la soluzione di una necessità primaria come la casa. E' giunto il momento in cui non si possono più voltare le spalle a chi vive in una casa abusiva a causa di una politica che per anni non ha fatto il suo dovere ed ad un'assenza di decisioni che potessero risolvere il problema dell'emergenza abitativa. D'altro canto se all'emergenza non risponde l'istituzione l'emergenza purtroppo la deve risolvere il cittadino. Si sente parlare a livello nazionale di questo problema e molto spesso, come è accaduto nell'ultimo terremoto di Ischia, si riporta in prima fila la piaga dell'abusivismo edilizio – 15 milioni e mezzo di domande di sanatoria in trent'anni di cui oltre cinque milioni tuttora in fase – che in un territorio debole come l'Italia dovrebbe essere una priorità e invece, rimosse le macerie e sepolti i morti dell'ennesimo disastro, s'innabissa tra scongiuri e fatalismo, leggi e leggi nella speranza che la frana, il terremoto, l'alluvione arrivi sempre un po' più in là. Ma non solo, si vuole palesare anche che l'abusivismo edilizio sia la causa maggiore dei danni e dei morti conseguenti ad eventi sismici o calamitosi, dimenticandosi però che come si sta rilevando nel terremoto del cratere di Amatrice molti edifici sono risultati inagibili e tra questi l'ufficio postale, la scuola, il Comune, la caserma dei carabinieri, edifici che dovranno essere demoliti, nonostante fossero stati certificati come a norma. Come ho detto prima, quello che abbiamo consegnato al Sindaco non lo consideriamo una proposta, ma un suggerimento che non può essere ipotizzato affatto come un condono, ma è quello che la norma, a nostro avviso prevede per i Comuni che hanno la facoltà, se essi lo riterranno, di valutare l'utilità sociale degli immobili ed in questo caso si procede con la requisizione degli alloggi, e la loro acquisizione al patrimonio pubblico. Lo spunto è l'art. 31 comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione della costruzione abusiva comporta l'automatica acquisizione del bene al patrimonio comunale in favore del quale deve essere disposta la restituzione e l'acquisizione non costituisce impedimento giuridico alla demolizione da parte del proprietario in assenza di delibera comunale che dichiari la sussistenza di interesse pubblico al mantenimento dell'opera. Infatti, dapprima l'autorità comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione dell'intervento, con concessione di un termine di novanta giorni per adempiere, decorso inutilmente il quale "il bene e l'area di sedime vengono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del Comune". L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; infine, l'opera acquisita, è demolita con apposita ordinanza, salvo che con deliberazione consiliare "non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali". Lo stesso art. 31, inoltre, come è noto, stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, ordina la demolizione delle opere abusive, se non sia stata altrimenti eseguita. Secondo il nostro punto di vista l'ordine di demolizione impartito dal giudice costituisce espressione di un potere sanzionatorio autonomo e distinto rispetto all'analogo potere dell'autorità amministrativa, con la conseguenza che esso deve essere eseguito in ogni caso, con la sola eccezione dell'adozione di una deliberazione consiliare, per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. Questo è il percorso che

